



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE  
PUGLIESI NEL MONDO"

Art. 1

E' costituita un'associazione ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo". Essa ha sede in Gioia del Colle (Bari) in Via Paolo Cassano n.332.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture.

Art. 3

Opera in tutto il mondo e può essere costituita in sezioni locali.

Art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5

Promuovere:

a) iniziative sia in Puglia che in altre Regioni nonché in Paesi ove trovansi comunità dei nostri correghionali, dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra tutti i pugliesi presenti in ogni parte del mondo e la terra di origine;

b) iniziative all'estero per la promozione e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale di ogni comune pugliese, valorizzando le tradizioni popolari e in particolare favorendo il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche e dei Paesi che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, anche attraverso scambi con soggiorni particolarmente rivolti ai giovani e agli anziani;

c) la diffusione e contribuendo nel valorizzare ogni prodotto "made in Puglia" anche attraverso convegni, tavole rotonde, fiere, meeting ed altro, abbinando anche alle nostre località turistiche, stazioni termali ecc...

- impegnarsi nel reinserimento sociale, abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano essendoli vicini anche nella ricerca del lavoro sul territorio;

- istituzione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo, rivolto a cittadini pugliesi e/o di origine pugliese di nascita o discendenza, che si siano particolarmente distinti, in qualsiasi campo di attività, tenendo alto il nome della Puglia;
- mantenere sempre vivi i contatti con tutte le comunità pugliesi presenti nel mondo, la Regione Puglia, le provincie e tutti i comuni pugliesi, anche attraverso i canali dell'informazione e della comunicazione e tramite anche moderni strumenti telematici e multimediali. Inoltre, l'Associazione, pubblicherà un proprio periodico con una rubrica di corrispondenza a disposizione di tutti isoci, istituzioni, comunità e sezioni.

#### Art. 6

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati e sono suddivisi in soci Fondatori, Onorari, Sostenitori e Ordinari.

Sono soci Fondatori quelli presenti all'atto della costituzione dell'Associazione; essi vigilano sulla corretta conduzione democratica dell'Associazione e ne sono garanti.

Sono soci Onorari quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo perché segnalatisi per meriti sociali e culturali, sempre disponibili e vicini all'Associazione e a tutti i pugliesi nel mondo, alla problematica sull'emigrazione.

Sono soci Sostenitori tutti coloro i quali con aiuti finanziari contribuiscono al sostentamento dell'Associazione.

Sono soci Ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo con presentazione da parte di almeno un socio, che accettano integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e si impegnano a versare le quote annuali di iscrizioni nelle modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7

I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per dimissione volontaria;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, per un socio che commette azioni ripetute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa;
- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.23 del presente statuto.

#### Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso

la convocazione è atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla maggioranza del C.D..

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del C.D., in sua mancanza dal suo vice, per impedimento o assenza.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal suo segretario e copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal C.D. a garantire la massima diffusione.

Il presidente o il suo vice dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### Art.10

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del C.D. e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonché nell'approvare regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.9, comma 2.

#### Art.11

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentualità di presenza. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualsiasi percentualità di presenza.

#### Art.12

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal C.D. almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la

decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione.

#### Art.13

Il Consiglio Direttivo (C.D.) può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti compreso il presidente, che viene eletto dall'assemblea. Il C.D. nel proprio ambito nomina uno o più vicepresidenti e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono coprire cariche sociali i solo soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente o dal vice e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal C.D. atte a garantirne la massima diffusione.

#### Art.14

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del C.D. a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal suo vice fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Se ciò avviene, si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo C.D..Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal C.D. decaduto.

#### Art.15

Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Art.16

Sono compiti del C.D.:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art.9 comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### Art.17

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti

i rapporti con enti, istituti pubblici e privati. Potrà aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, emettere assegni a valere sui conti correnti, girarli e trasferirli, effettuare depositi e prelievi c/o qualunque banca o istituti di credito, contrarre mutui, dare fidejussioni, farne qualunque operazione presso le banche. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

#### Art.18

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### Art.19

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente del C.D., redige i verbali delle riunioni, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione.

#### Art.20

Il C.D. redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### Art.21

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art.22

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal C.D., dai contributi di enti e istituti, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventuali sponsor.

#### Art.23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge n.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.24

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia dettate dal Codice Civile.

